

Decisione n. 37 del 23 agosto 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 e ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 (202215486).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il quale sancisce che "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui è stata omessa la loro pubblicazione*";

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo del Decreto sopra richiamato, nel quale si dispone che l'esercizio di tale diritto non è sottoposto a nessuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza di accesso civico, che identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non necessita di motivazione alcuna;

VISTA la nota del 22/07/22, acquisita il 25/07/22, al protocollo n. 1149, nonché la nota integrativa del 25/07/22, acquisita in pari data al protocollo n. 1151, con le quali il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, il riesame del denegato accesso formatosi sulla propria istanza, inviata al comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la documentazione relativa al *fabbisogno triennale del personale*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e in subordine la relativa pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

POSTO IN EVIDENZA CHE tale richiesta è motivata dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato al superamento, da parte del Sig. (OMISSIS), del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di funzionario amministrativo" indetto dalla (OMISSIS);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1256 del 08/08/22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;



Il Difensore Civico

PRESO ATTO che il Comune di (OMISSIS), con nota prot. n. 2171 del 11/08/22, acquisita in pari data al protocollo n. 1278, ha:

- comunicato a questa Difesa Civica, nonché all'istante, che gli atti richiesti dallo stesso risultano debitamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
- inviato la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2020, concernente l'approvazione del *fabbisogno triennale del personale*;
- precisato che la stessa è richiamata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato in data 27/04/22 con Delibera del Consiglio Comunale n. 4. e pubblicata nella sezione "*albo pretorio e amministrazione trasparente*";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la richiesta di accesso ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90, si ritiene soddisfatta con l'invio della richiamata Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2020;

RITENUTO inoltre che, ai sensi dell'art 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 l'istanza risulta essere ugualmente soddisfatta in quanto il Comune di (OMISSIS), con la nota di risposta dell'11/08/22, ha provveduto ad inviare al Sig. (OMISSIS) il link utile di riferimento, al fine di permettere il diretto collegamento dell'utente con la pagina del sito istituzionale, area *amministrazione trasparente*, nella quale è stata pubblicata la documentazione richiesta;

CONSIDERATO quindi che l'accesso può ritenersi soddisfatto sotto entrambi i profili e che, in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere, dal Comune di (OMISSIS), la copia della documentazione indicata in premessa ai sensi della L. 241/90 e/o la pubblicazione della stessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è dichiarata **improcedibile** sotto entrambi i profili, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.